AGRICOLTURA CAMPANIA

NN. 2-3
FEBBRAIO-MARZO 1985

ANNO II - SERIE III

PERIODICO
DI INFORMAZIONE
IN AGRICOLTURA
DELLA REGIONE CAMPANIA
Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca

DIRETTORE:
Armando de Rosa

DIRETTORE RESPONSABILE:
Enzo Piscopo

REDAZIONE:
Settore Promozione e Sviluppo
Coordinatore: **Domenico Tosco**
Segreteria: **Italo Santangelo**

DIREZIONE - REDAZIONE
AMMINISTRAZIONE:
Via Oberdan, 32-80132 Napoli
Tel. 7812111

Autorizzazione del Tribunale di Napoli
n.2933 del 14/5/1980

Spedizione in abbonamento postale
Gruppo III - Distribuzione gratuita

Edizione e stampa: Edit.Sud
via Monte di Dio, 1 - Napoli

Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica

Foto: *In prima di copertina: foto Weber; in quarta di copertina: danni da freddo ai limoneti sorrentini. (Foto Fresa-Stinca)*

Sommario

3
In margine al Piano Pandolfi
di *Armando de Rosa*

Pascoli comunali e sviluppo zootecnico

6
Dal Piano triennale
Un nuovo strumento d'intervento
9
I risultati di un'indagine
di D. Tosco e G. Franco
18
Migliorare, come?
di Giuseppe Messina
33
La legge sugli usi civici

36
La carne bufalina, di qualità superiore
di Donato Matassino
43
Più dignità per la bufala
di Achille Iaccarino
45
Piogge acide: prodotto dell'inquinamento
di Fernando Fuschetti
49
Sulla copertura dei limoni
di A. Rotundo, N. Pilone, S.P. Monselise
53
Malattie vascolari, danni e rimedi
di Gianni Verde
59
Una mostra sul coniglio
61
Insediati i nuovi organi dell'Ersac
62
Osservatorio dell'Ersac
63
Notiziario

Migliorare, come?

di *Giuseppe Messina**

A - L'elaborazione progettuale

La zootecnia insieme alla forestazione possono rappresentare la naturale destinazione produttiva dei territori montani.

Vi è però la necessità di proporre schemi di sfruttamento e tecnologie innovatrici che consentono di ovviare ad alcuni degli aspetti piú negativo della produzione zootecnica a carattere estensivo tradizionle: mancanza di programmi integrati di approvvigionamento alimentare ed idrico, deficienze nei ricoveri, scarsa assistenza igienico-sanitaria, il tutto causa di ridotta produttività e di particolari condizioni sociali per il personale addetto.

Bisogna puntare sulla specializzazione degli indirizzi e delle fasi produttive possibili nelle differenti realtà e nelle soluzioni tecnico-economiche capaci di imprimere alla zootecnia tradizionale della montagna campana una nuova spinta indispensabile per superare gli handicaps derivanti dalle sue carenze strutturali.

Tre sono, secondo noi, le questioni che vanno maggiormente analizzate: risorse alimentari, sistema di allevamento, scelta della specie, razza e attitudine produttiva.

Uno dei problemi principali per l'utilizzazione zootecnica delle aree demaniali resta quello di definire la produttività stagionale ed annua di queste aree e conoscerne l'energia ricavabile.

È compito della Regione occuparsi dei piani di miglioramento del cotico erboso. In questa sede vogliamo fare solamente delle osservazioni riguardo al metodo.

Individuate le sezioni di pascolamento e scelte le tecnologie di allevamento si tratta, a questo punto, di razionalizzare al massimo il sistema di pascolamento. Una delle strade piú semplici potrebbe sembrare quella dell'applicazione dei risultati di ricerche scientifiche alla pratica della conduzione dell'allevamento, ma è bene ricordare come Mc Meekon (1956) commentava alcuni interventi ad una sua relazione sul pascolamento: «I nostri risultati suggeriscono che almeno alcune delle pratiche di conduzione del pascolo sono la evoluzione di studi effettuati su parcelle e campi sperimentali... tuttavia essi non sono necessariamente protetti quando sono sottoposti ad una verifica sperimentale impiegando la risposta animale come indice critico di efficienza». Da ciò si ricava che bisogna usare grande prudenza nel trasferire tecniche dallo studio alla pratica attuazione.

È interessante segnalare, a questo proposito, l'attività di ricerca e sperimentazione dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia Sez. di Potenza. Questa oltre a selezionare ecotipi di essenza foraggere presenti nei pascoli montani della Basilicata, sta studiando il valore nutritivo e la capacità di resistenza del pascolo al calpestio degli animali, prevalentemente capre e pecore.

Nella scelta della tecnologia da utilizzare si è ormai d'accordo che le soluzioni possono essere solamente due: o il sistema brado o il sistema semibrado in quanto si ottiene in questa maniera una sostanziale riduzione dei costi di produzione in conseguenza del minor impiego di mano d'opera, sia per il governo degli animali che per le operazioni colturali (specialmente per la raccolta dei foraggi ed anche per la possibilità di utilizzare risorse foraggere — boschi e terreni assolutamente non lavorabili — altrimenti inutilizzate).

Riteniamo di poter limitare il nostro interesse alla pratica dell'allevamento semibrado in quanto il sistema brado — cioè con animali che pascolando sono autosufficienti per tutto l'anno — non è certamente idoneo alle zone collinari e montane caratterizzate da abbondanti precipita-

* *Ricercatore ed esperto*

zioni nevose (anche 300 mm sul Laceno) e da terreni che mal sopporterebbero il calpestio nel periodo con piogge piú abbondanti (sugli Alburni anche 1200 mm di pioggia concentrati prevalentemente nel periodo autunno vernino).

Nel sistema semibrado inveve gli animali sono autosufficienti quasi tre stagioni — primavera, estate e parte dell'autunno — mentre per il resto si deve ricorrere ad opportuni ricoveri anche per la distribuzione di alimenti o al trasferimento di animali in altre zone, come aviene ad esempio per la ovinicoltura di San Gregorio Matese nel casertano dove i pastori nel periodo ottobre-novembre trasferiscono le greggi dal demanio comunale di San Gregorio M. a quello del Comune di Vairano Patenora a valle del Matese.

L'interesse verso questo sistema di allevamnto si mostra in pratica continuamente e l'indagine condotta nel 1979 dall'Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Potenza per la C.M. del Terminio ha confermato l'opportunità di utilizzare il sistema semibrado «nella misura e nelle modalità compatibili con le risorse attuali o comunque estrinsecabili con i miglioramenti e con le trasformazioni possibili».

(...) Per quanto concerne infine l'attività zootecnica da espletarsi in queste aree non è consigliabile stabilire a priori un unico indirizzo, poiché la variabilità floristica che caratterizza i pascoli, ne condiziona l'inerente validità nutritiva in rapporto alla stagione, alla giacitura e all'altitudine, suggerendo utilizzazioni correlate e ben definite specie e categorie di animali allevati. Ad esempio bovine destinate a fornire vitelli per l'ingrasso in pianura. Altre ipotesi è l'allevamento di ruminanti minori adibbiti alla produzione di agnelli e capretti. (...)

Dal punto di vista organizzativo e strutturale l'utilizzazione dei pascoli dovrebbe prevedere la preliminare delimitazione delle «sezioni di pascolamento».

Si arriva alla definizione di sezione di pascolamento attraverso una attenta verifica delle potenzialità e delle risorse idriche, agronomiche, viarie e di servizio esitenti nel territorio pubblico.

Particolare attenzione occorre avere per tre elementi: i confini, che devono essere naturali (fiumi, valloni, canali, ecc.), al fine di evitare i costi relativi alle recinzioni. Le pendenze per le quali si è ammesso un limite massimo del 30%, valore questo nel quale risulta ancora economico l'uso delle macchine per la foraggicoltura. L'ampiezza delle sezioni, infine, che dovrebbe essere almeno di 400 ettari ciò per poter permettere l'attivazione di aziende associate (es. Cooperative) che possano trarre dall'allevamento un reddito sufficiente per 9-10 persone.

Nell'ambito poi della sezione di pascolamento vanno individuate le località dove realizzare i centri delle attività produttive chiamati «stazioni di sosta e di lavorazione prodotti» che, a loro volta, saranno organizzati come unità di produzione aziendale con ricovero per gli animali, per la guardiania e un piccolo laboratorio per la lavorazione dei prodotti.

Sul dimensionamento dell'azienda si è già detto che questa dovrebbbe essere di circa 400 Ha e, oltre ai motivi enunciati si vuole aggiungere che una tale ampiezza permette di utilizzare efficacemente il pascolamento non solo per ottenere una riduzione dei costi di produzione, ma anche per aumentare il carico di bestiame in quanto si vengono ad utilizzare risorse alimentari — boschi e terreni non lavorabili — altrimenti non utilizzate.

Quindi un'azienda di tale ampiezza con una mandria di 180-200 mucche adulte piú la rimonta e il vitellame o di 800-1000 pecore può essere considerata l'optimum per l'impiego della mano d'opera, delle macchine e per poter attivare gestioni associate.

Riteniamo che attraverso un'attenta analisi del patrimonio demaniale si possa attuare un intervento pubblico in Campania dove il Comune, le Comunità Montane e o soggetti fruitori, anche insieme in gestioni associate, possano innestare processi inversi allo stato di abbandono o, contro a fenomeni di privatizzazione e di agricoltura di rapina, nonché allo spreco di flussi finanziari, oggi in atto.

Occorre però fare ancora alcune considerazioni.

«In una situazione cosí critica nelle scelte del tipo di sviluppo che il nostro Paese si deve dare — come ha recentemente osservato il Prof. Bonciarelli — sarà buona regola di prudenza tenersi pronti per un'eventuale riconversione dei terreni abbandonati verso la rimessa in coltura: ciò scegliendo per il momento soluzioni che non pregiudichino, ma anzi rendano facile e rapida la riconversione stessa quando questa si imponesse. Ad esempio, continua Bonciarelli, il rimboschimento costituisce un elemento di rigidità notevole dal punto di vista ora indicato invece i pascoli e i prati — pascoli ben condotti conferiscono il massimo di elasticità — potendo essere riconvertiti in seminativi agevolmente in qualsiasi momento». Si vuole sottolineare che l'incidenza dei boschi sulla superficie agraria e forestale effettivamente utilizzata nella montagna campana è di oltre il 22%. Per alcuni territori montani es. Terminio

Cervialto la superficie a bosco raggiunse i 35.783 Ha pari al 53,63% dell'intero territorio della C.M., nella C.M. degli Alburni la superficie utilizzata a bosco raggiunge i 13.262 Ha pari al 27,35%.

I progetti che la Cassa si appresta ad approvare nel settore zootecnico e relativi sempre al PS mezzogiorno interno si caratterizzano dunque nella direzione di concepire l'intervento nel senso del recupero della produzione e di uno sviluppo indirizzato verso obiettivi precisi. In questo senso la possibilità di aggiungere all'intervento strutturale anche un «progetto di formazione», significherebbe dare un impulso mirato alla formazione di nuova imprenditoria.

Tuttavia essi possono rischiare di diventare delle cattedrali nel deserto, seppure tecnicamente validi, se non si raggiungeranno da qui ad almeno due anni almeno tre obiettivi.

Informazione dei soggetti futuri utilizzatori di queste risorse: *formazione* di competenze e professionalità degli stessi con progetti di formazio-

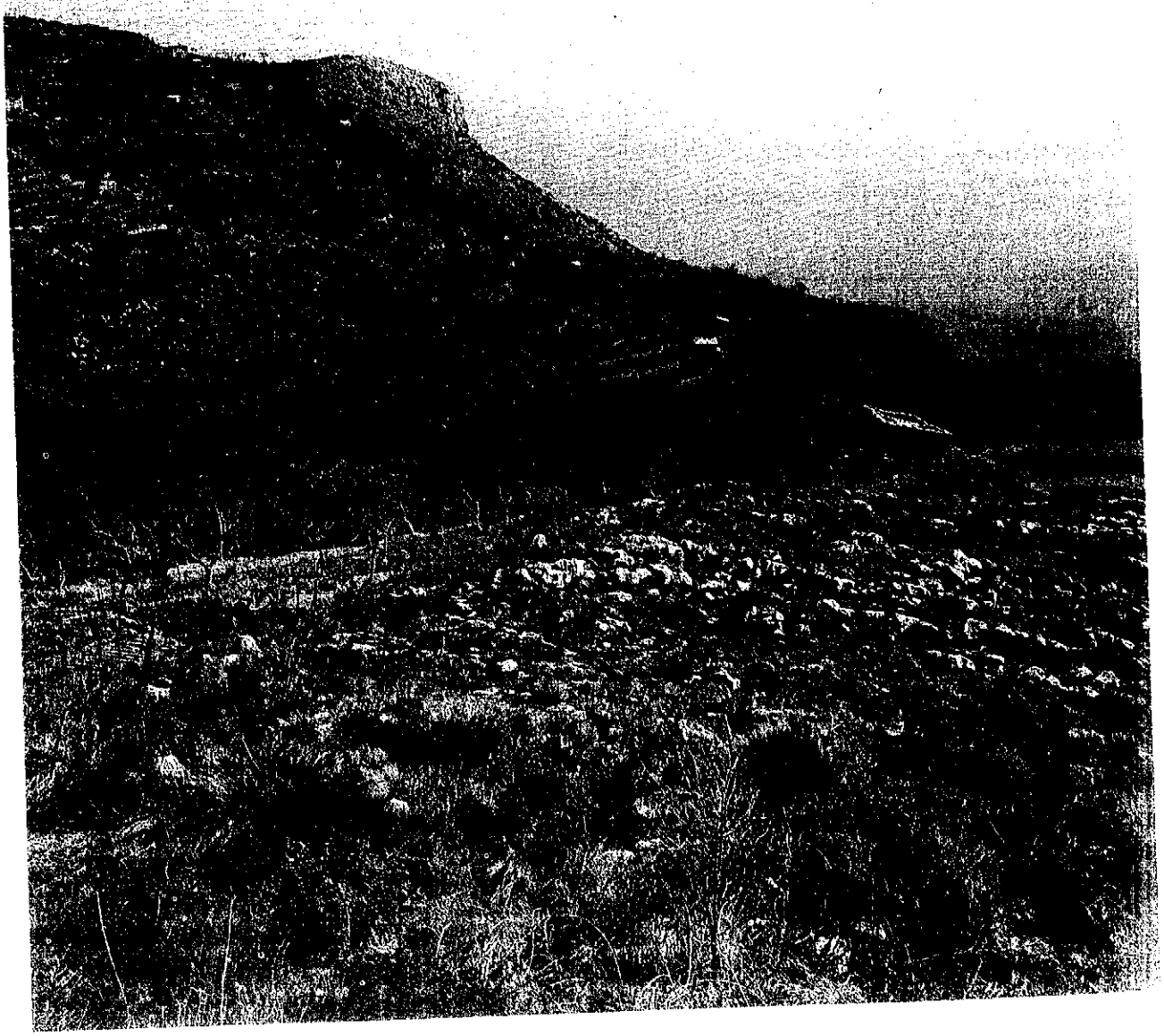

ne specifici e finalizzati alle attività previste; *aggregazione* dei soggetti per realizzare, con la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane, società cooperative o eventualmente S.p.A. per la migliore utilizzazione di questo patrimonio.

Si vogliono qui ricordare alcune esperienze in atto.

È stato elaborato presso la C.M. del Matese un piano di intervento, nel settore zootecnico. Partendo da un patrimonio pubblico di 24.923 Ha, come già si è detto in precedenza e attraverso il metodo delle sezioni di pascolamento, se ne sono individuate 27 per un'estensione complessiva di 9.736 Ha pari al 39.06% dell'intero patrimonio demaniale. Il piano prevede l'attivazione tecnicamente possibile, di n. 20 stazioni di sosta e di lavorazione prodotti cioè di 20 aziende per un costo presunto di 7 miliardi con un'ipotesi occupazionale di 220 addetti e una produzione di 11.500 q.li di carne bovina e ovi-caprina all'anno.

A questa proposta progettuale si deve aggiungere la individuazione e localizzazione delle aziende di servizio, studio che la C.M. ha in affidamento allo IASM. In questo modo si avrà finalmente un quadro preciso di riferimento su un comparto, quello zootecnico, definibile strategico per il rilancio dell'economia di quella C.M.

Nella Comunità Montana degli Alburni, invece, sono state individuate n. 29 stazioni e se ne andranno a realizzare già 16 con un primo intervento in approvazione presso il Commissario della Cassa per un importo di 7.081 milioni.

Ipotizzando, infine, la possibilità di utilizzare al 40% il territorio demaniale regionale pari a circa 120.000 Ha per gli allevamenti bovini e ovicaprini si potrebbero istituire n. 300 aziende zootecniche ad un costo totale presunto di 105 miliardi con una possibilità occupazionale di n. 3.300 addetti (costo medio per occupato 31 milioni circa) e un patrimonio ovi-caprino di 336.000 capi circa e bovino di circa 12.000 capi, in allevamento.

Questa ipotesi prevede solamente l'allevamento bovino e ovi-caprino in sistema semibrado con l'uso di normali tecnologie. Tuttavia si pensi alla possibiblità di poter introdurre, sempre per la zootecnia, tecnologie tipo l'insilamento del prato, impianto per trarre dai cascami di bosco mangimi, biofertilizzanti da rifiuti solidi urbani e cosí via. Inoltre se si aggiunge alla zootecnia l'uso del demanio per l'esbosco, diritto questo riservabile ai Comuni, le attività agroturistiche, la coltivazione dei frutti minori, l'apicoltura, l'allevamento degli ungulati selvatici, ecc. si avrebbe un'utilizzazione integrata del patrimonio demaniale con conseguenti aumenti occupazionali, di reddito e di produzione.

Lo IASM ha effettuato già dal 1982 degli studi di fattibilità sulle aree di cui al PS mezzogiorno interno, finalizzati all'attivazione di iniziative nel settore degli ungulati selvatici (cervi e daini in modo particolare), frutti minori, acquacoltura e foraggio idroponico.

Non sono queste ipotesi avveniristiche ma realtà peraltro anche consolidate in altre regioni del nostro Paese (Sardegna), e anche nella stessa Campania attraverso la partecipazione nella progettazione o come soci consulting delle cooperative di società ed Enti pubblici preposti anche a questo tipo di iniziative.

In quest'ottica nel rispetto della L.R. 11/81 e nei limiti di cui all'art. 1021 del C.C. si sono avviate in Campania da qualche tempo a Salento, Sanza, Piaggine, Baiano (con partecipazione FINAM), Vairano esperienze di affidamento delle terre demaniali a cooperative nelle quali è prevista la partecipazione del Comune per la elaborazione di un progetto integrato dell'uso del demanio comunale attraverso convenzioni fra gli Enti, Società ed Organizzazioni, specializzati nei vari settori di intervento.

Relativamente allo schema di regolamento degli usi civici, si vuole sottolineare che le eventuali riserve giuridiche che si potrebbero sollevare sono superate, in linea di diritto, dalla citata legge regionale 11/81 e, nei fatti, dall'approvazione di CO.RE.GO., di Commissari di Governo e di Tribunali per le iniziative basate su questi schemi. Per quanti volessero attivarsi nello studio di aree marginali vengono di seguito presentati 2 schemi il primo dei quali indica i procedimenti metodologici per lo studio di un'area marginale a diversa scala territoriale. Nel secondo schema vengono indicate le possibili utilizzazioni produttive delle terre abbandonate.

La inderogabile esigenza di riconquistare alla competitività economica queste aree, oggi ad economia marginale, può trovare nella regolamentazione degli usi civici proposta una delle possibili vie di risoluzione, nelle sezioni di pascolamento lo strumento metodologico per affrontare settorialmente l'analisi della realtà e nella struttura Cassa indicata lo strumento pratico per operare in modo puntuale e complessivo.

SCHEMA N. 1 — Procedimenti metodologici per lo studio di un'area marginale a diversa scala territoriale (da Lulli L. e Chisci G.)

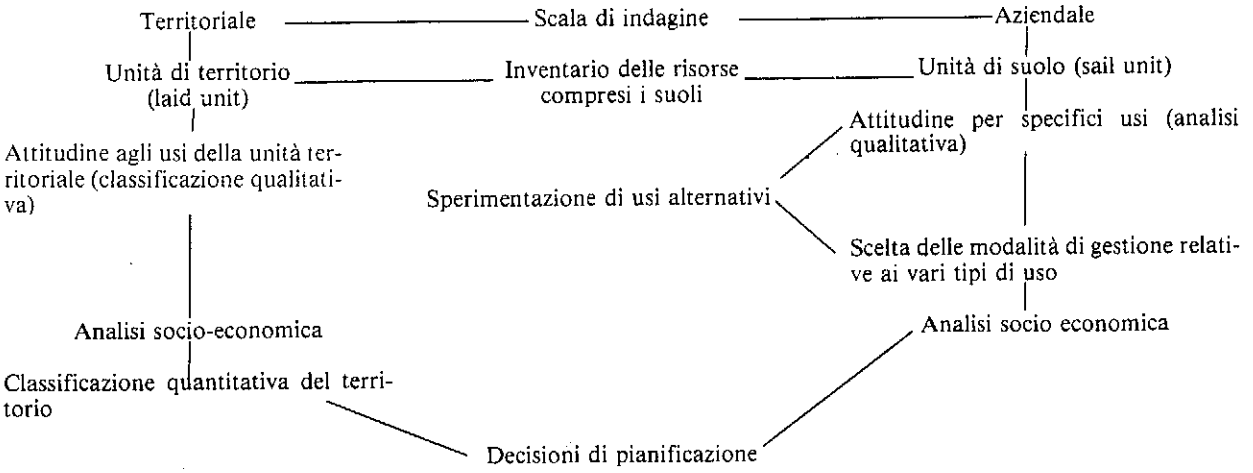

SCHEMA N. 2 — Nello schema seguente sono indicate le possibili destinazioni delle terre abbandonate (da Bonciarelli).

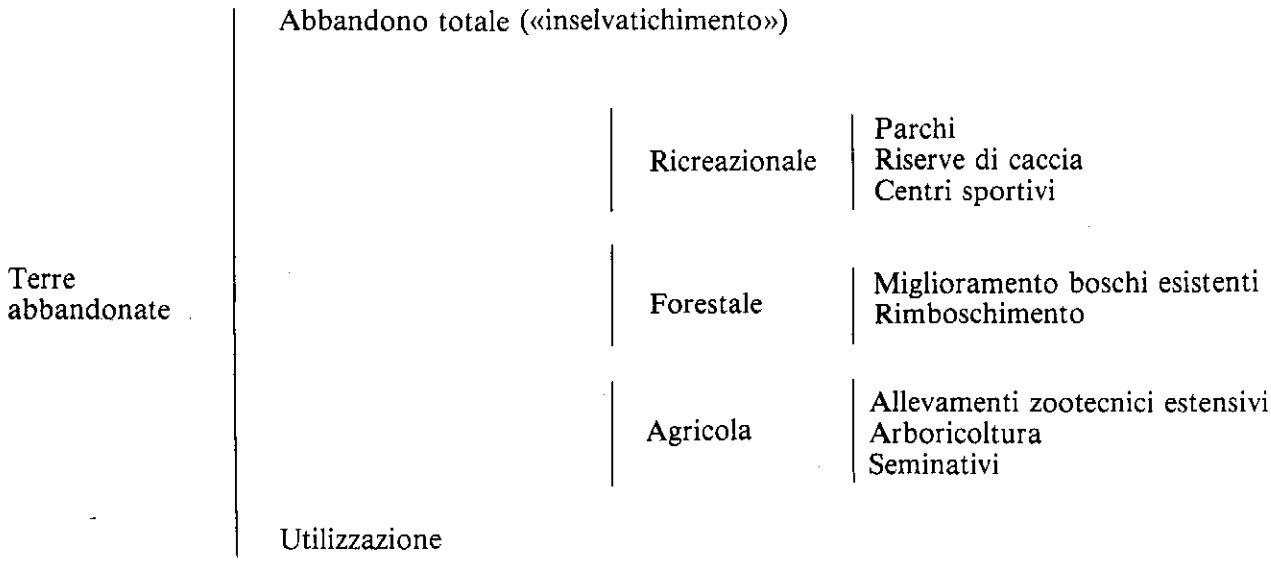

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEL COMUNE DI...

B - Il momento organizzativo

Lo schema di regolamento per l'esercizio degli usi civici è impostato essenzialmente nell'ottica della L.R. 11/81 e vuole sostituire i regolamenti comunali degli usi civici di cui i Comuni sono già dotati.

Diversi Comuni nelle varie provincie campane hanno già approvato questo schema e, come si è visto in precedenza, alcune Comunità Montane (Calore Salernitano) ed alcuni Comuni (Baiano, Vairano, Piaggine, Sanza) hanno dato in affidamento le proprie terre a cooperative partecipanti esse stesse come soci alle cooperative come stabilisce l'art. 6 della L.R. 11/81.

Modifica ed integrazione del testo vigente, approvato con delibera Consiliare del

Titolo I
Norme generali

Articolo 1

A) i cittadini residenti nel Comune;

B) coloro che vi dimorano stabilmente da un periodo di non meno di due anni;

C) coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di ..... e siano residenti nel Comune stesso.

Articolo 2

Il territorio su cui si esercita tale diritto di uso civico è quello demaniale boscoso, seminatorio, prativo, appartenente al Comune di

Articolo 3

Il presente regolamento si iscrive nella nuova normativa sancita dalla L.R. 17.3.1981 n. 11.

Ove sussistono terre accorpate e s'è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o la S.p.A. di cui all'art. 14 di detta legge, il Comune, quale socio che affida le terre, richiede un progetto di impresa per attività plurime integrative di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta del piano di sviluppo previsto per l'assieme delle terre pubbliche dall'art. 5. Il progetto dovrà assicurare una elevata produttività nei vari comparti di agricoltura-zootecnia-silvicoltura (e collaterali) anche in base a nuove tecnologie, puntando in pari tempo su maggiori e articolate produzioni (e sulle loro interconnessioni) ai fini di un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa, aperta a tutti i produttori agricoli, lasciando, per gli aventi diritto all'uso civico non soci, una aliquota delle terre (peraltro anche esse valorizzate in base al progetto citato) per esercitare tale diritto «uti singuli» (nell'ambito dell'art. 1021 c.c. stretto fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del progetto di piena valorizzazione delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse complessivo della popolazione e del paese.

Il progetto di impresa e il piano complessivo di cui all'art. 5 ult. cpv. della L.R. n. 11/81 sarà affidato (ai fini dianzi citati) ad un pool di Società di progettazione pubbliche nazionali specializzate, con l'apporto di Istituti Universitari e/o MAF e di Società delle organizzazioni professionali agricole per specifiche attività — oltre che di Enti regionali (ERSAC, I.R.I. ...) o di Società locali competenti. Al pool partecipa, come momento determinante, sia la cooperativa che il Comune, portatore quest'ultimo anche degli interessi degli aventi diritto all'uso civico, eventualmente associandosi per un rapporto organico con la cooperativa.

Nel caso di terre accorpate non ancora utilizzate nel senso ora indicato o di terre non accorpate non ancora affidate in comodato per allargare la maglia poderale ai sensi dell'art. 9 della citata L.R., si procede alla elaborazione del piano di cui all'art. 5 e si avviano intanto opere e strutture di miglioramento pur nelle condizioni e nei rapporti esistenti — con l'esplicita clausola di riversarli nella soluzione piú organica dianzi indicata, evitando di precostituire situazioni ostative. Pertanto il Regolamento fissa nel Titolo II indirizzi e i vincoli di tutela e valorizzazione delle risorse naturali valide per tutte le soluzioni previste; fissa nel Titolo III le norme della fase intermedia con le relative regolamentazioni del rapporto di fida, e delinea nel Titolo IV gli indirizzi di massima per i progetti di cooperativa (o di S.p.A.) su terre accorpate — anche ai fini dell'utilizzazione integrata di tutti i fondi disponibili su scala regionale / nazionale / comunitaria.

Titolo II
Vincoli e diritti
di uso civico in generale

Articolo 4

Gli usi civici che si possono esercitare sul territorio comunale suindicato sono:

A) la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, ossia funghi, fragole, tartufi, origano e qualsiasi pianta erbivera di uso domestico, non protetta da speciali leggi, nonché sabbia e pietre;

B) legname sul secco e sul morto;

C) il pascolo;

D) l'uso delle acque per abbeverare animali.

Funghi, fragole, tartufi, origano

Articolo 5

I funghi, durante la ricerca e la raccolta, dovranno essere contenuti in sacchetti o cestelli tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore e del terriccio contenuto al gambo, onde consentire e facilitarne la sementazione e la riproduzione.

È vietato l'uso di sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi.

Articolo 6

Le fragole vanno colte allorché sono perfettamente mature, con divieto di estirparne le piantine.

L'origano va volto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare con le radici, le piantine.

Il quantitativo consentito è quello strettamente necessario agli usi familiari.

Il Sindaco può autorizzare la raccolta di maggiori quantitativi a condizione che la vendita al consumo avvenga nel Comune di

Articolo 7

È consentita la ricerca e la raccolta di qualsiasi altra pianta erbifera o medicinale, purché non vietata da leggi statali o regionali.

Articolo 8

L'esercizio per la raccolta dei tartufi si esercita in conformità della legge 17 luglio 1970 n. 568 e del Regolamento Comunale.

Articolo 9

Le attività di cui ai precedenti art. 4 - 5 - 6 - 7 può essere esercitata dalla cooperativa o S.p.A. ricordata all'art. 3, salvo che sulla quota di terra lasciata all'uso civico uti singulus. La cooperativa deve però iscrivere tale attività nel suo progetto complessivo e specifico di valorizzazione del territorio, e deve puntare a proiettarlo in attività di lavorazione - commercializzazione - conservazione aperta a tutti gli aventi diritto.

Articolo 10

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frascame, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, e limitatamente alla chioma di essi idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.

Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.

L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo accertamento e marchiatura con martello comunale.

È vietata la raccolta di fogliame, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche o marcite, e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente, anche quando tale materiale risultasse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dal Sindaco.

Nel caso di affidamento delle terre ad una cooperativa (o S.p.A.) per un organico progetto di valorizzazione secondo la L.R. n. 11/81, la immissione di utenti nel bosco sarà programmata dalla cooperativa stessa in modo da evitare danni agli impianti agro-silvo-zootecnici (e collaterali).

La Cooperativa, su mandato del Comune, potrà operare una raccolta di legname per distribuirlo agli aventi diritti e/o a tutti i cittadini. Tale distribuzione come l'uso di chiome e cascame potrà essere contenuto in quantitativi ridotti per favorire l'introduzione di usi tecnologici nuovi come i mangimi / fertilizzanti / alcoole, apportati nel titolo IV.

Articolo 11

La Giunta Comunale può autorizzare i cittadini che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e privi di qualsiasi lavoro o attività individuale a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla agli abitanti di

Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo la Giunta Comunale stabilirà anche il quantitativo massimo.

È vietata l'esportazione fuori Comune di legna ed ogni altro prodotto del posto raccolti od ottenuti sulla base del diritto di uso civico, ad eccezione fatta del frascame e rametti per i cittadini autorizzati dal presente articolo.

Valgono peraltro i limiti di cui al precedente articolo 10.

Articolo 12

Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, nei limiti degli effettivi bisogni:

A) la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali;

B) il legname occorrente alla manutenzione di fabbricati, alla costruzione di capanne, alla chiusura di mandrie e recinzione di fondi nonché per l'impianto di reti e la manipolazione di formaggi a pastori e vaccari purché abbiano questi provveduto alla denuncia degli animali fidati nel Demanio del Comune di

C) il taglio di pali ai proprietari di vigne esistenti nel territorio Comunale, limitatamente al bisogno del proprio vigneto.

In caso di cooperativa o di gestione diretta saranno indicati luogo, tempi e modi del prelievo.

Articolo 13

Le concessioni del precedente articolo sono gratuite e vanno esercitate sentito il parere della Comunità Montana.

Tuttavia, allorché l'Amministrazione Comunale assegna, entro l'anno, legname da ardere proveniente da tagli colturali o da riserve contrattuali con le ditte aggiudicatarie di boschi, i cittadini che hanno utilizzato ai sensi dell'art. 10, comma terzo, il materiale legnoso in eccedenza ad una canna come dal vigente Regolamento per la distribuzione della legna da ardere e quello raccolto in eccedenza (ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento) cubato e registrato a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani, sono privati dell'assegnazione.

Le concessioni del materiale legnoso a pastori e vaccari, limitatamente al bisogno per la manipolazione dei formaggi, a condizione che questa avvenga nelle stazioni di sosta e di lavorazione prodotti, vengono in ogni caso mantenute.

Articolo 14

Chiunque ottenesse sotto falso nome concessione di materiale legnoso non per i propri bisogni ma per cederlo o venderlo ad altri, oltre alla

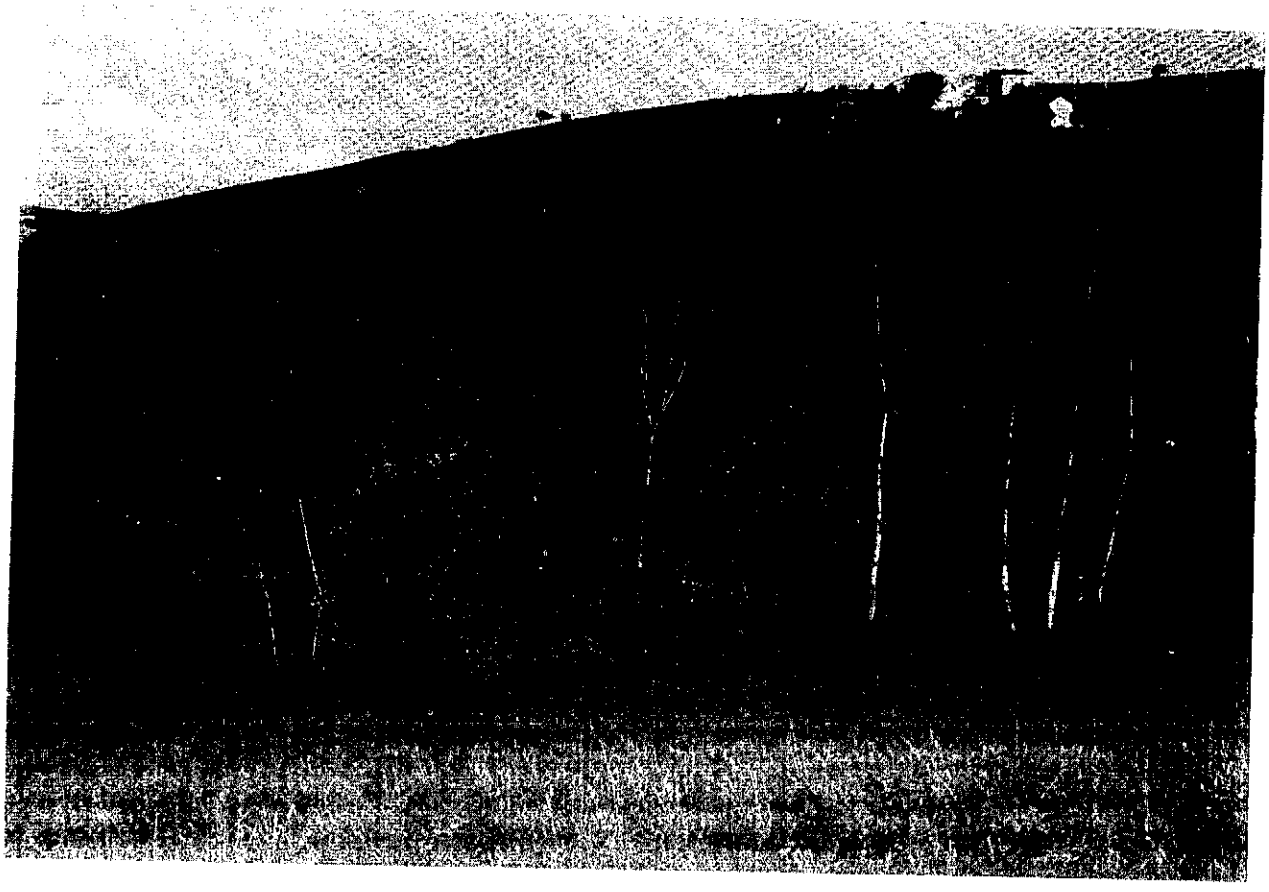

confisca del materiale, soggiacerà ad una sanzione amministrativa, conciliabile presso il Sindaco, da lire a lire

Il Comando Vigili Urbani, effettuati tutti gli opportuni accertamenti sugli effettivi bisogni del richiedente e previ accordi con il locale Comando Stazione Forestale apporrà a tergo della richiesta il numero della particella Forestale del Piano di Assestamento presso la quale potrà essere prelevato il quantitativo di legname, la quantità da assegnarsi ed il tempo per l'esbosco curandone anche la registrazione in apposito registro.

Uso civico della coltivazione
delle terre demaniali

Articolo 15

Le terre saranno affidate in comodato precario rinnovabile annualmente fino a che non si definiscono le soluzioni di cui alla Legge Regionale n° 11/81 riprese ult. titolo IV.

Ogni cittadino ha il diritto di coltivare, per i propri usi familiari, quei terreni del Demanio del Comune, assegnati alla categoria B del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici e regolarmente riportati con tale destinazione nel Piano di Assestamento Forestale vigente per il Comune di

È vietata la coltivazione delle terre quando:

A) Anche se destinate all'uso agricolo, sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;

B) Sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione;

C) Trattasi di terreni o superficie di strade comunali o tratturi, anche se non piú utilizzate, dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;

D) Siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione Comunale realizzazioni di opere di pubblico interesse.

Articolo 16

La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare e viene determinata dall'Amministrazione Comunale all'atto di richiesta.

La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente, alla sua famiglia, mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione ad altri.

Il terreno coltivato deve essere recintato.

Articolo 17

L'Amministrazione Comunale, nell'autorizzare la coltivazione fisserà un canone annuale sulla base del reddito catastale del terreno, ispirandosi al criterio di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla conservazione dell'ambiente e della natura.

Uso del pascolo

Articolo 18

Il diritto di pascolo di cui all'art. 4 lettera C del presente Regolamento si intende esteso a quella parte del territorio Comunale assegnata alla categoria A (Boschi e Pascoli) dal Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici e previsti a tale destinazione dal Piano di Assestamento Forestale vigente per il Comune di

Articolo 19

Il territorio del Demanio Comunale adibito a pascolo è suddiviso in n. .... sezioni secondo la tabella n. e la cartografia allegata al presente Regolamento.

Articolo 20

Il pascolo è vietato:

A) sulle aree non espressamente indicate;

B) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;

C) sulle aree per le quali è intervenuto Decreto di sdemanializzazione;

D) su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'Autorità Forestale;

E) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento, sulle piste scioviarie, su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti, per leggi statali o regionali nonché sulle strade comunali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui al titolo IV del presente Regolamento.

Titolo III

Uso dei pascoli in rapporto precario di fida

Articolo 21

Presso le sezioni a pascolo di cui all'art. 19 del presente Regolamento sono istituite n. .... stazioni di sosta e di lavorazione prodotti secondo la tabella n. 1.

Articolo 22

Le stazioni di cui all'art. 21 avranno la seguente organizzazione:

a) ricovero attrezzato per vitelli;
b) recinto attrezzato per mungitura;
c) recinto attrezzato per ovi-caprini;
d) ricovero mandriani;
e) laboratorio per lavorazione prodotti.

L'uso della stazione è compreso nel diritto di fida.

Una stanza del ricovero mandriani è riservata al guardia-pascoli comunale e agli agenti forestali in servizio.

Articolo 23

La gestione e manutenzione della stazione sarà affidata dall'Ente titolare delle terre come socio ad una «Associazione di fatto» tra gli aventi diritto che chiedono di parteciparvi, con quota (azione) di iscrizione minima e con voto procapite.

La fida è pagata in anticipo entro il 31 ottobre, con diritto di revoca entro il 31 gennaio. Mentre l'Associazione delibera sugli indirizzi di gestione / manutenzione e sulle scelte di ulteriori miglioramenti anche con respiro pluriennale, i titolari di fida hanno voto prioritario per le questioni di mera gestione annuale.

Il Comune è socio dell'Associazione con il diritto di nomina del guardia-pascoli ed eventualmente del tecnico, nonché con voto vincolante in materia di difesa territoriale / ambientale / economica.

Nel caso in cui si iscrive all'Associazione meno del 10% degli aventi diritto o in attesa che essa si costituisca, il Comune gestisce direttamente la stazione servendosi del guardia-pascoli da esso nominato assieme ai tecnici della Comunità Montana o di una Azienda speciale in base alla legge del 1923 ove già costituita. Comunque va costituita una gestione «a se» con criteri di economicità.

In ogni caso va esplicitamente precisata la transitorietà della soluzione in funzione di quella piú organica e dinamica indicata agli articoli 3 e 46.

Articolo 24

È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle sezioni demaniali servite da stazioni di sosta e di lavorazione prodotti.

TABELLA N. 1 — Sezioni di pascolametno e stazioni di sosta e di lavorazione prodotto nel Comune di

Località	Area demaniale servita (Ha)	Individuazione	Stazione di sosta e lav. prodotti (Nome)	Località
Sezione n. 1			Stazione n. 1	
Sezione n. 2			Stazione n. 2	
Sezione n. 3			Stazione n. 3	

Articolo 25

Per le sezioni demaniali non ancora servite da stazioni di sosta resta vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie a distanza inferiore a mt. 200 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi.

Articolo 26

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

A) i bovini in genere;

B) gli equini in genere;

C) gli ovini ed i caprini - I caprini nei siti indicati ed autorizzati dall'Autorità forestale.

Articolo 27

È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti, animali appartenenti a proprietari diversi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome, pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi del demanio.

È vietato altresì di concedere le cosiddette scostatore ad animali forestieri ed a quelli di cittadini fidati in altre sezioni o in altri demani.

Articolo 28

È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.

È vietato altresì asportare dal pascolo legname, fieno e letame per portarli sui beni privati.

Articolo 29

Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:

A) anticipatamente dichiarare all'Ufficio Comunale addetto le specie ed il numero;

B) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è effetto da malattia alcuna;

C) aver marchiato a fuoco il bestiame grosso e con puntini a colori quello piccolo, dichiarandone le iniziali o i colori;

D) aver dichiarato quale sezione di pascolo e l'eventuale stazione di sosta del Demanio intendono utilizzare;

E) aver pagato il 50% della fida occorrente per l'anno in corso.

Articolo 30

Ai cittadini che sarà concesso l'uso del pascolo verrà assegnata, nella eventuale stazione di sosta, un recinto per vitelli, per vacche e/o per gli ovi-caprini oltre alla stanza o posto letto per la guardiania e pernottamento.

Articolo 31

L'uso e l'organizzazione del laboratorio per la lavorazione e trasformazione del latte sarà a cura delle Associazioni degli allevatori con la partecipazione come socio del Comune e con l'intervento per esso del guardia pascoli concordando preventivamente le modalità per l'anno in corso.

Articolo 32

Allo scopo di tutelare i pascoli resta vietato, anche in conformità delle prescrizioni di massima vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale prima del ..... oltre i mt. 1.000 s.l.m. per il bestiame piccolo (ovini e caprini) e prima del ..... per quelli grossi (bovini ed equini) e ..... oltre i mt. 1.200 s.l.m. per qualsiasi specie di animali. Uscita autunnale dai pascoli demaniali ..... per tutte le specie.

Tali termini potranno essere modificati dall'Amministrazione Comunale, a secondo dell'andamento stagionale.

Articolo 33

L'Amministrazione Comunale di concerto con la Comunità Montana ..... determinerà ogni

TABELLA N. 2 - Fida pascolo anno 198.. da aggiornarsi annualmente, a cura della giunta comunale, sulla base dell'andamento inflattivo secondo i dati ISTAT dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'applicazione (art. 19 del Regolamento).

Esenzione totale capi grossi:	
Vacca, bovi, cavallo, asini	n. 3
Ovini, caprini	n. 10
Fida pascolo annuale:	
Vacca, bovi, cavallo, asini	L.
Ovini, caprini	L.
Agnelli, vitelli, capretti, puledri - esenti se non serviti dalla stazione di sosta	
Agnelli, vitelli, capretti, puledri	L.

anno il carico di bestiame, per tutte le specie, compatibile sulle sezioni pascolative, fatte salve le aree destinate per il turno triennale di riposo, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso (bovini ed equini) e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame piccolo (ovini e caprini).

Per la divisione in categoria delle sezioni devono essere sentite le categore interessate le quali hanno anche facoltà di chiedere che la superficie della sezione pascolativa possa essere divisa ed assegnata, per l'esercizio di pascolo, ad ogni singolo proprietario di bestiame.

Articolo 34

L'Amministrazione Comunale sentita la Comunità Montana nominerà un guardia-pascoli, cui sarà affidato il ruolo tecnico dirigente nell'Associazione o, nella forma di gestione diretta, la direzione dell'uso del pascolo e ad esso spetterà pure di fare osservare le norme d'uso di cui al presente Regolamento.

L'opera del guardia-pascoli sarà retribuita.

Articolo 35

Gli utenti sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e della stazione di sosta e lavorazione prodotti mediante l'autogestione dell'Associazione o, nel quadro della gestione diretta e partecipata dal Comune, con l'apporto tecnico del guardia-pascoli e con riserva al Comune di supplire d'ufficio a spese degli utenti.

Articolo 36

I pastori nelle sezioni di pascolamento, nell'ambito dell'autogestione dell'Associazione o della gestione diretta partecipata dal Comune, per l'apporto tecnico del guardia-pascoli dovranno far utilizzare l'erba del pascolo al bestiame ovino e caprino, sempre riunito in greggi custoditi, incominciando la monticazione dalle località piú basse e finendo con quelle delle zone piú elevate.

Articolo 37

L'esercizio del pascolo nelle zone già soggette al miglioramento colturale, sarà regolato dal soggetto di programmazione (Comune e Comunità Montana) e da quello di progettazione (il pool già citato specie se nel contratto di programma assume anche obbligo di consulenze), con l'autogestione dell'Associazione o la gestione comunale diretta/partecipata e con l'apporto tecnico del guardia-pascoli.

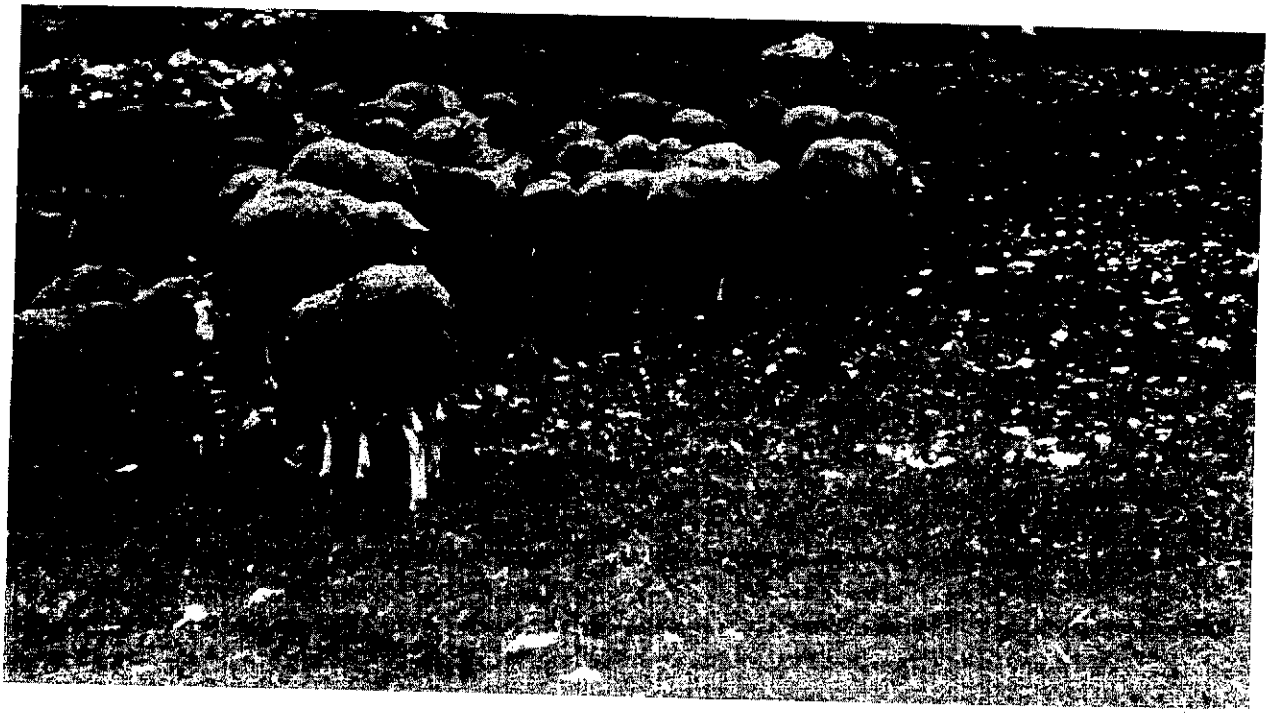

Articolo 38

I pastori hanno l'obbligo di falciare l'erba non consumata dal bestiame nei singoli scomparti.

Articolo 39

A fine stagione pascoliva, il letame di cumulo nelle stazioni di sosta degli animali dovrà essere a cura degli utenti accuratamente sparso negli scomparti a riposo.

Articolo 40

Ogni utente dovrà presentare annualmente un numero di giornate lavorative commisurate in ragione di una giornata lavorativa per ogni 20 pecore o per ogni 10 vacche condotte al pascolo. Tali giornate saranno impiegate per spietamento, estirpamento di piante, infestanti o altro. I lavori di cui sopra saranno espletati in base al Piano di miglioramento agro-silvo-zootecnico delle terre pubbliche elaborato dal pool di progettazione, e da esso seguito nelle sue evoluzioni attuative, con la consulenza alla autogestione dell'Associazione o alla gestione diretta del Comune, tramite l'apporto tecnico del guardia-pascoli.

Articolo 41

A fine di ogni stagione il guardia-pascoli relazionerà per iscritto al Comune e alla Comunità Montana le sue osservazioni sull'andamento della monticazione e dei programmi di miglioramento pascoli.

Articolo 42

La fida viene fissata dall'Amministrazione Comunale almeno quattro mesi prima dell'immissione del bestiame nelle sezioni di pascolo e la Giunta Municipale provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi risultati dall'ISTAT dell'anno precedente.

Essa sarà pagata all'atto dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 29 del presente Regolamento.

Articolo 43

Detratte le spese di gestione e di manutenzione delle stazioni di sosta e di lavorazione prodotti le somme ricavate dalla fida pascolo verranno dall'Amministrazione Comunale reinvestite per il miglioramento pascoli del Demanio Comunale.

Articolo 44

Nella necessità di una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:

a) l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;

b) il non versare in condizioni economiche disagiate;

c) la non buona condotta morale e civile;

d) il non essere capo famiglia;

e) il non essere allevatore a titolo principale.

Articolo 45

L'ingresso arbitrario sulle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'art. 32 del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denunzia preventiva di ingresso previsti all'art. 29 e la mancata marchiatura e coloritura comporta il pagamento del doppio della fida stabilita. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Titolo IV

Progetti di assestamento o di trasformazione e soggetti di gestione

Articolo 46

Sulle terre accorpate affidate dal Comune (o altro Ente titolare) come socio ad una cooperativa aperta a tutti gli aventi diritto e ai produttori dell'area, si elabora un «Progetto di Impresa» che punta su tutte le attività plurime integrate possibili in base a tecnologie innovatrici e a conti economici validi.

In base ad un'analisi della qualità delle terre e delle presenze sociali su esse, si punta su progetti agro-silvo-zootecnici con le relative attività collaterali, in particolare in ordine a:

1) nuove cultivar adatte alle zone di collina e di montagna;

2) frutti minori da raccogliere - coltivare nel bosco e fuori, nonché piante officinali e/o apicoltura e/o elicicoltura, fino alla tartuficoltura nei suoi vari aspetti di ricerca - raccolta - commercializzazione;

3) specie e tecniche di silvicoltura, dalla forestazione e gestione, all'esbosco e lavorazione dei prodotti;

4) uso dei cascami di bosco, come di altri

residui agricoli (o rifiuti urbani) per trarre mangimi e/o bio-fertilizzanti e/o fonti energetiche;

5) specie foraggere nuove o migliorate, da impiegare in eventuali aree irrigue in collina asciutta o seminabili nel bosco;

6) produzioni zootecniche basate su animali in selezione e su tecniche di allevamento innovative;

7) produzioni faunistiche, con particolare attenzione alla valorizzazione di zone non utilizzabili con altre attività zootecniche e alla concessione con la caccia organizzata;

8) attività di acquacoltura, ove sussistano risorse utilizzabili;

9) iniziative agro-turistiche realizzabili all'interno delle attività programmate, quale momento propulsivo per le aziende diretto-coltivatrici e imprese agricole diffuse nel territorio.

A tali settori di intervento vanno collegate le progettazioni di assetto territoriale, geologico, idrogeologico ed ecologico a partire dal recupero delle risorse idriche, delle infrastrutture viarie e della difesa antincendi. In tali interventi vanno ricercate le possibili correlazioni con le attività agricole-zootecniche «di valle».

A tal fine l'Associazione cura, tra l'altro, le opportune integrazioni, da un lato con Aquater e

Italstat, dall'altro con Sme-Crai e Sopal (per altri aspetti) con Enea e Cnr.

Il piano complessivo per tutte le terre pubbliche fornirà indirizzi sia per i piani aziendali, integrandoli con quelli dei coltivatori diretti cui sono affidate terre non accorpate in comodato, sia per tutte le terre non utilizzate in queste due direzioni e, pertanto, disponibili per soluzioni di miglioramento.

Le terre di privati a ciò disponibili possono essere incluse nel Progetto di trasformazione se vengono affidate come socio (o in altra forma) alla Cooperativa — o S.p.A. — di cui sopra, che assume un ruolo propulsivo di servizi-mezzi-tecnologie-promozioni per l'agricoltura della zona. Le terre di privati possono essere comprese anche nel Piano di sistemazione di cui in seguito, in base ad un contratto di progetto.

Articolo 47

Il «Progetto di impresa» per la cooperativa individuerà tutti i canali di finanziamento possibili in base, sia agli interventi Casmez integrati, sia alle voci della 984 da rinnovare, sia alla L. 1102 e a leggi specifiche 308 e 46, sia a Regolamenti e Fondi Cee, (Fio e Pim).

Gli impianti costruiti con apporti in conto capitale, in base a detti fondi, sono di proprietà del Comune e della Regione (terra e capitali) e affidati alla gestione della Cooperativa o S.p.A. nei casi dianzi esaminati o del soggetto di gestione negli altri casi secondo quanto indicato nell'art. 23 e segg.

I contributi in conto Capitale per scorte e oneri di avvio, in modo da evitare passività prima dell'inizio di attività, vengono estesi al massimo traducendoli, però, in quota sociale dell'Ersac per conto della Regione.

Sulla terra, sugli impianti e sui Capitali, gli Enti titolari, soci delle cooperative occupate, ricevono una quota di utili (di esercizio) che essi si impegnano a reinvestire nell'azienda o nell'agricoltura della zona, in base alla L.R. n. 11/81. Per gli altri casi vale quanto indicato nell'art. 2 e segg.

Il Progetto di Impresa viene effettuato da un pool di Società specializzate (sulla linea dell'art. 3) mediante loro adesione come socio consulting alla cooperativa o mediante contratto di progetto. Per il piano complessivo delle terre pubbliche si ricorrerà al «contratto di programma» con detto pool, con un inserimento degli «Enti preposti regionali-meridionali-nazionali» al fine di avere rapporti preventivi di indirizzo per la massima produttività e funzionalità nonché per l'accelerazione delle procedure.

Articolo 48

Nei casi di terre non utilizzate per cooperative su terre accorpate con progetti di elevata validità o per allargamenti poderali mediante comodato di terre non accorpate, si procederà ad una opera di razionalizzazione dell'esistente e di autogestione dei produttori interessati.

Articolo 49

Per le sanzioni non previste dal presente Regolamento, salvo per i reati che si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria, vanno risolute con le norme stabilite dalla legge vigente.

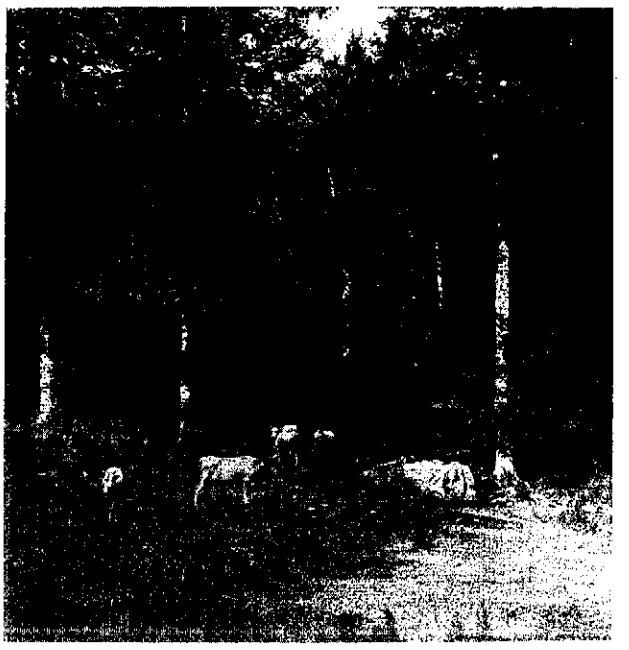

La legge sugli usi civici

L.R. 17/3/82, n. 11

Art.1

Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 1766, al regolamento approvato, con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2

La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmetterà ai Comuni ed alle frazioni che ne siano titolari l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

I Comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio.

Eventuale occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a Comuni e frazioni la Regione, alla stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per ente di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 16/6/1927 n. 1766 saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre all'autorizzazione ad alienare, al mutamento dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni.

La Giunta regionale emette altresì ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente, già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite.

Per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Il decreto del Presidente della Giunta di concessione della legittimazione viene sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica a mente del penultimo comma dell'art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B di cui all'art. 11 della legge 16/6/1927 n, 1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La Giunta regionale con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali delega all'Assessore all'Agricoltura tutti gli adempimenti istruttori dei relativi procedimenti ancorché di rilevanza esterna, ivi compresa la nomina del perito istruttore.

Art. 4

Le legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

Art. 5

I beni civici dei Comuni e degli altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all'introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le piú elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli Enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno inoltre la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piano dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall'art. 1021 del c.c. gli interessati potranno rinun-

ciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti, i progetti potranno prescinderne.

In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

Art. 6

Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli Comunali, si ispireranno alle seguenti indicazioni:

a) la partecipazione all'impresa cooperativa del Comune (o di altro Ente) e che ne diventa socio conferendo come sua quota capitale le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche Enti pubblici come la Regione (attraverso l'ERSAC) o come le Comunità Montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

b) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell'assieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'art. precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti dei requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura;

c) l'intervento eventuale di imprese specializzate dalle PP.SS. e di Enti portatori di tecnologia e di capitali, come l'ERSAC per conto proprio o per conto della Regione;

d) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;

e) la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperatica, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.

Nel Consiglio dell'Azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentino il Comune, la Comunità Montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri Enti Pubblici e società a partecipazione statale.

La loro presenza nel Consiglio dovrà tendere comunque a non essere maggioritaria ed a lasciare il massimo spazio all'autogestione della azienda da parte dei produttori.

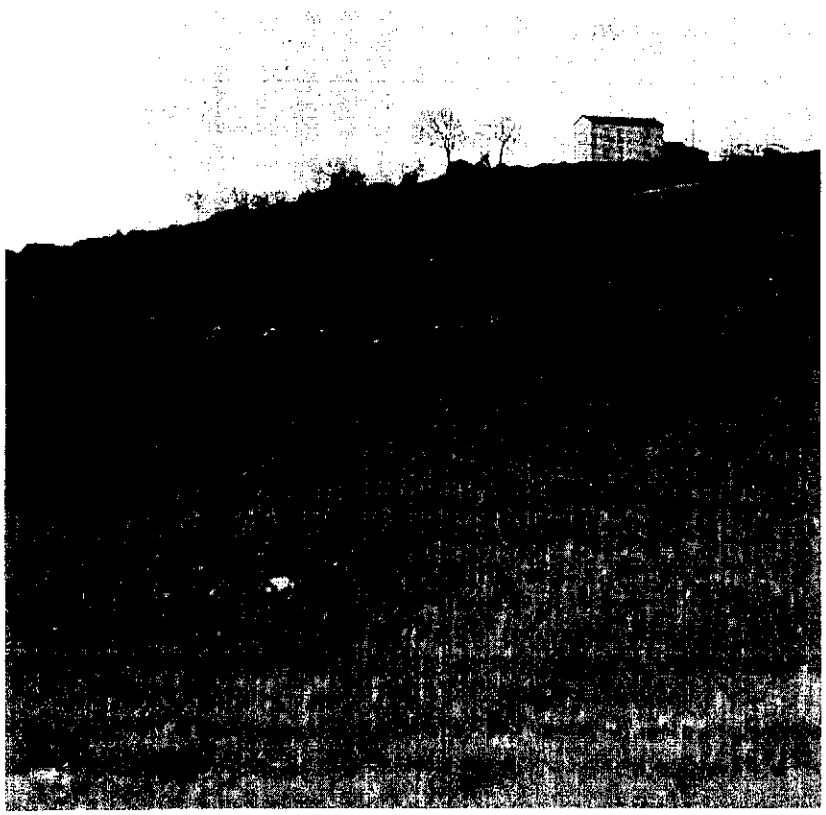

Art. 7

La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende di cui all'art. 6 affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi la cui attuazione è stata loro affidata dalle aziende.

Art. 8

È fatto divieto ai Comuni di incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi.

Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agro industriali dell'impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge ai fini di renderla tanto economicamente dinamica quanto funzionale al suo ruolo propulsivo dell'economia agricola della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest'ultima ai fini di esaltare il suddetto ruolo secondo piani di sviluppo approvato dalla Comunità Montana.

Gli investimenti operati attraverso tale fronte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito dall'impresa cooperativa di cui sopra.

Art. 9

Le estensioni adeguate ad utilizzazioni di vasto respiro per validità economica e per ruolo propulsivo ai fini del progetto di cui all'art. 4 potranno essere destinati, in caso di estensioni minime, all'allargamento della maglia poderale delle aziende diretto coltivatrici limitrofe, vincolandole alla definizione di piani colturali volti ad una piena valorizzazione produttiva e finalizzati alla promozione di forme associative;

— in caso di estensioni più consistenti ma inadeguate alla creazione delle imprese coperative a più vasto respiro di cui agli artt. precedenti, esse saranno destinate alla realizzazione di

strutture e di attività produttive di elevata capacità tecnologica da porre al servizio delle aziende direttocoltivatrici della zona per una loro gestione associata nelle forme più valide per coordinarne e potenziarne le attività produttive in un piano colturale a vasto respiro.

In ogni caso i progetti di trasformazione e di produzione dovranno essere funzionali ai piani di sviluppo della Comunità Montana.

Art. 10

Le istanze per l'autorizzazione all'alienazione restano disciplinate dagli artt. 12 della legge 16/6/1927 n. 1766 e 39 del relativo regolamento approvato con R.D. 26/2/1928 n. 332.

L'alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso la originaria destianzione agro-silvo-pastorale quali esempio i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi. Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nella ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2, nonché per la concessione di terre non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

Art. 11

Gli speciali incarichi di cui all'art. 28 della legge 16/6/1927 n. 1766 nonché istruttori periti previsti dal regolamento approvato con R.D. 26/2/1928 n. 332, ed in genere tutti gli incarichi di indagini tecniche storico e giuridiche dovranno essere scelti in apposito elenco da conservarsi presso la G.R. della Campania o l'Ufficio da questa delegato.

Ogni esperto della materia potrà, in ogni momento, chiedere l'iscrizione nel detto elenco, indicando i suoi titoli di studio e professionali, in relazione ad incarichi tecnici o storici giuridici, eventuali specializzazioni o preferenze, particolari incompatibilità, lavori eventualmente espletati, estremi di incarichi ed espletamento, ed ogni altro titolo.

La G.R. esaminerà le istanze pervenute ogni tre mesi e iscriverà nell'elenco con indicazioni di specializzazioni i richiedenti che abbiano presentata documentazione che dia garanzia di competenza nelle materie oggetto di incarico.

A tal fine la Giunta potrà chiedere qualsiasi informazione ed anche parere ad altri professionisti o a Istituti Universitari o di cultura che potranno essere indicati dagli stessi istanti.

Potrà allora nominare una Commissione di esperti per il preventivo esame delle istanze.

La Giunta Regionale può procedere anche ad ispezioni di ufficio e rivolgersi per avere nominativi ad Istituti Superiori di Cultura sulle rispettive materie tecniche e storico-giuridiche.

Le nomine dovranno poi essere effettuate tra i nomintivi iscritti nei detti elenchi, salvo particolari deroghe, da motivarsi specificamente indicate.

La Giunta Regionale potrà deliberare corsi di preparazione e perfezionamento di istruttori e tecnici.

Art. 12

Ove i Comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedono alle anticipazioni delle spese di cui all'art. 39 della legge 16/6/27 n. 1766, l'anticipazione stessa anche per quanto attiene alle spese e compentenze di istruttori e periti potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui Comuni, frazioni e Comunità nei termini e modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La Giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese ancitipate ai sensi dei precedenti commi venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da regigersi ai sensi della legge 16/6/1927, n. 1766.

Le competenze degli istruttori e periti scelti nell'elenco di cui al precedente articolo saranno liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberato della G.R. che potrà anche regolare lo svolgimento delle operazioni.

Finché la Giunta Regionale non avrà provveduto in materia seguiterà ad applicarsi il regolamento approvato con R.D. 15/11/25 n. 2180, ma le vacazioni di cui all'art. 3 non potranno essere inferiori a quelle previste da tariffe professionali per i dottori agronomi ridotte del 40%.

Art. 13

L'ufficio amministrativo del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli, competente sul territorio della Regione Campania, è assorbito nel Servizio Agricoltura.

Art. 14

In caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Comunità Montane a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo e alla costituzione dell'impresa di cui ai prec. artt. 4 e 5, dovranno essere accolte in via transitoria le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito alto impegno di promuovere la tempestiva realizzazione degli articoli citati con l'adesione alla cooperativa dell'Ente titolare della terra e la sua apertura a tutti i produttori aventi diritto.

I Comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande si intendono accolte.

Ove invece non si verifichi la possibilità di una rapida associazione di produttori nella impresa cooperativa di cui all'art. 5 i Comuni titolari di terre potranno, in via transitoria promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni dei Comuni, ovvero Società a Partecipazione Statale speciallizzate per la gestione: anche in questi casi la concessione delle terre è subordiata all'esplicito impegno di procedere rapidamente all'associazione dei produttori con la trasformazione dell'azienda o della società nell'impresa cooperativa dall'art. 5.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge, purché non in contrasto con la stessa, si applicano le disposizioni della vigente legislazione statuale in materia.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

de Feo